(N. 127)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1953

Modifica dell'articolo 21 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, relativo alla nomina del direttore della Scuola dell'arte della medaglia.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 21 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, che ha sostituito l'articolo 208 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale venne approvato il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, stabilisce che «il posto di grado VII di gruppo *A* di direttore della Scuola dell'arte della medaglia è conferito mediante pubblico concorso per titoli ed esperimento tra coloro che, oltre a possedere tutti i requisiti necessari per la nomina in ruoli di personali statali, siano provvisti di uno dei diplomi di laurea che saranno indicati volta per volta nel bando di concorso». Nessuna norma, peraltro, è contenuta nella citata legge n. 4 del 1940, nè nel decreto 23 marzo 1933, n. 185, nè in altre disposizioni di legge, circa lo svolgimento del concorso per la nomina a tale posto.

Allo scopo non sono applicabili, per quanto mai abrogate, le disposizioni contenute negli articoli 27, 28 e 29 del regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765, col quale venne approvato il regolamento per la Scuola dell'arte della medaglia, in quanto esse concernono il concorso per «professore di modellatura e composizione» nella scuola stessa, al quale l'articolo 30 dello stesso regolamento affidava anche le funzioni di Direttore dell'Istituto.

Dalle varie norme del citato regolamento n. 765, emerge che il legislatore ritenne preminenti le funzioni di professore di modellatura e composizione su quelle di direttore della scuola ed a tale criterio sono ispirate, di conseguenza, le disposizioni relative all'espletamento del concorso per l'attribuzione del posto.

Gli organici vigenti, però, non prevedono il posto di professore di modellatura, ma solo quello di Direttore della Scuola dell'arte della medaglia, per cui, allo stato attuale, l'Amministrazione del tesoro si trova nella impossibilità di bandire il concorso per l'attribuzione di quest'ultimo posto, senza che si advenga, prima, alla emanazione di un provvedimento legislativo che consenta di far luogo all'espletamento del concorso predetto.

D'altra parte, il vigente articolo 21 della legge 21 gennaio 1940, n. 4, è inapplicabile

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

anche nei riguardi dei *diplomi di laurea*, da richiedere agli aspiranti al concorso, giacchè mentre nessuna laurea, ma soltanto diplomi di licenza in materie artistiche vengono rilasciati dalle Accademie di belle arti, sarebbe assurdo esigere una delle lauree prescritte per le normali carriere amministrative.

Con l'annesso disegno di legge si intende provvedere alla necessità, di carattere particolarmente urgente, di dettare le norme occorrenti, perchè l'Amministrazione possa bandire il concorso per la nomina al posto di Direttore della Scuola dell'arte della medaglia, lasciando peraltro, impregiudicate tutte le questioni che potessero sorgere in sede di riforma burocratica.

L'attuale direttore della Scuola dell'arte della medaglia – che dipende dalla Direzione generale del tesoro ed è annessa alla Zecca – ha dovuto e deve tuttora essere trattenuto in servizio – per quanto abbia superato da tempo i limiti massimi di età e di servizio – in attesa che possa procedersi alla nomina del successore e, d'altra parte, attesa l'età avanzata, egli potrebbe non essere più in grado di adempiere, da un giorno all'altro, alle sue funzioni.

Da ciò l'urgenza del proposto provvedimento.

Il disegno di legge tiene conto della esigenza fondamentale che il Direttore della scuola predetta deve essere, per le sue funzioni, un artista di provato valore e capacità, o meglio una personalità nel campo specifico della medaglia e della moneta, in modo che la scuola, cui egli sarà preposto, assicuri la finalità di addestrare, in tal campo, giovani artisti già provetti nella plastica, non senza ricordare che le monete ed i lavori in medaglistica ed affini – prodotti dalla Zecca, non solo per conto della Stato italiano, ma anche per conto di altri Stati, come la Città del Vaticano – debbono ovviamente rispondere, oltre tutto, a requisiti di particolare valore artistico.

Invero, la Scuola dell'arte della medaglia, che è annessa alla Zecca per ragioni d'ordine pratico e d'impiego, e dipende, perciò, dalla Direzione generale del tesoro, è unica nel suo genere, in Italia, per i particolari riflessi che presenta nel campo della monetazione, di interesse preminente per lo Stato e costituisce, ad un tempo, una scuola di perfezionamento nell'arte della medaglistica e della composizione di monete, sigilli e simili.

Si rende, perciò, necessario non solo che la partecipazione al concorso sia aperta alle persone più qualificate, ma pure, soprattutto, che alla importanza e preminenza del posto corrisponda una adeguata remunerazione, effettuabile soltanto conferendo al Direttore della Scuola un grado – quale il VI – che consenta l'attribuzione di siffatta remunerazione, molto più che il posto è unico, con un solo grado gerarchico, senza sviluppi di carriera, e comporta, ad un tempo, la duplice funzione di dirigente della Scuola e di insegnante di materie artistiche.

Da ciò deriva anche la esigenza che, per l'assunzione al posto di Direttore della Scuola dell'arte della medaglia, vengano adottati non già i ristretti limiti di età previsti per i concorsi a posti di gruppo *A* delle normali carriere amministrative, ma quelli più ampi (minimo 21 e massimo 40 anni), prescritti dagli ordinamenti vigenti per la nomina a posti di direzione e di insegnamento negli istituti statali d'istruzione artistica, giusta l'articolo 5 della legge relativa 6 luglio 1912, n 734, e del regolamento in data 5 maggio 1918, n. 1852.

Per quanto concerne il titolo di studio sembra necessario prescrivere il possesso, da parte dei concorrenti, di un diploma che, oltre a costituire una garanzia della preparazione artistica degli interessati. sia anche consono alle peculiari caratteristiche del posto e degli insegnamenti ad esso connessi. Occorre, pertanto, esigere il possesso di uno dei diplomi rilasciati dagli istituti più qualificati, e cioè dalle Accademie di belle arti.

Il proposto disegno di legge risponde, quindi, alle peculiari esigenze ed alle specifiche caratteristiche del posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia e consentirà all'Amministrazione di risolvere l'annosa questione della nomina del titolare della Scuola anzidetta, facendo luogo al concorso, che le vigenti discordanti ed inattuabili norme non consentono di indire.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 21 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, è sostituito dal seguente:

« *Art. 21.* – Il direttore della Scuola del, l'arte della medaglia – cui è affidato l'insegnamento, nella scuola stessa, della modellatura a basso-rilievo e della composizione di monete, medaglie, placchette e sigilli, ed al quale è conferito il grado VI di gruppo *A* – è nominato mediante pubblico concorso per titoli ed esperimento fra coloro che, oltre a possedere tutti i requisiti per la nomina in ruoli di personali statali, abbiano compiuto i 21 anni e non superato i 40 e siano provvisti di uno dei diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti ».